

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 12/04/2016

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE PER

L'ANNO 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **DODICI** del mese di **APRILE** alle ore **21:00**, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori.

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
COLOMBO ALFREDO NATALE	SINDACO	X
LISSONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X
SAINI LILIANA	CONSIGLIERE	X
FEUDALE FOTI MATTEO	CONSIGLIERE	X
POZZOLI MARIA PIA	CONSIGLIERE	X
SAINI ROSALBA MARIA	CONSIGLIERE	X
BASSI LAURA CINZIA	CONSIGLIERE	X
CICERI MARCO	CONSIGLIERE	X
MOTTA ADRIANO	CONSIGLIERE	
GALBIATI ROBERTO	CONSIGLIERE	X
ROSSETTI MARCELLO	CONSIGLIERE	X
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	X
SALA LUISA	CONSIGLIERE	X

Risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Assume la Presidenza Alfredo Colombo in qualità di **Il Presidente del Consiglio** assistito dall' Avv. Mario Blandino **Il Segretario Generale**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Illustra l'argomento all'Assessore al Bilancio Alberti Edoardo Saul.

Al termine il **Presidente** apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 12.04.2016 agli atti il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza, e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta ed allegato alla deliberazione che lo approva.

Terminata la discussione il **Presidente** mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta da una componente di natura patrimoniale (IMU) dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore:

Richiamato l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 il quale riserva all'Organo consiliare l'approvazione delle aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Dato atto che la componente TASI è disciplinata al Capo II del Regolamento IUC adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2014 e successivamente modificato con atti del C.C. n. 29 del 17/07/2015 e n. 10 del 12/04/2016;

Rilevato, altresì, che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1 comma 675, Legge 147/2013);

Atteso che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 14, ha introdotto delle modifiche alla disciplina in materia di TASI ed in particolare ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, e precisamente:

- La lettera a) del comma 14, modifica il comma 639 della Legge 147/2013 ed elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- La lettera b) del comma 14, sostituisce il comma 669 della Legge 147/2013 e stabilisce che il
 presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e
 di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle
 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto, inoltre, il comma 14, lettera c) della Legge 28/12/2015, n. 208, che interviene sul comma 678 della Legge 147/2013, disponendo che l'aliquota TASI dei cosiddetti "immobili merce" è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati; la stessa disposizione concede, tuttavia, la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Richiamato l'articolo 1, comma 26, della Legge n°208/ del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che, ai fini del contenimento della pressione tributaria, dispone per l'anno 2016, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ad eccezione della TARI;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 17/07/2015 con la quale sono state determinate le aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili - TASI per l'anno 2015;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote deliberate per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali che sono state escluse dalla suindicata Legge 208/2015 e precisamente:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE (per mille)
Unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	<u>1,5</u>
Per tutte le altre restanti tipologie immobiliari imponibili	<u>0,00</u> (aliquota azzerata)
Unità immobiliari di categoria catastale D	<u>1,5</u>
Detrazioni	nessuna detrazione

Richiamato l'art. 15, comma 3, del vigente Regolamento del Tributo Comunale per i servizi indivisibili TASI (Delibera C.C. n. 33 del 28/07/2014 come modificata con atti del C.C. n. 29 del 17/07/2015 e n. 10 del 12/04/2016) che prescrive:

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La suddetta percentuale verrà determinata e/o confermata annualmente dal Consiglio Comunale in sede di adozione della delibera di approvazione delle aliquote.

Ritenuto, confermare anche per l'anno 2016, stante l'espresso rinvio della norma Regolamentare, nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tassazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale dell'immobile, le misure delle percentuali del tributo dovuto come già stabilite nell'anno 2015 e precisamente:

- 10% del tributo a carico dell'occupante dell'unità immobiliare
- 90% del tributo a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Dato atto che la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali, individuati annualmente, come specificato dall'art. 19 del citato Regolamento, nella delibera di approvazione delle relative aliquote e così come di seguito specificato:

Descrizione	Descrizione Previsione di sp Bilancio 201	
Illuminazione Pubblica	€	213.500,00

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al quale: "Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il Bilancio di Previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del Bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati, allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze":

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, che nell'ufficializzare l'ulteriore differimento, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione, ha disposto, inoltre, il rinvio dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città metropolitane per l'anno 2016;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 55 del 07/03/2016, con il quale è stato ulteriormente differito al 30/04/2016 il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2016;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale; tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;

Visto i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si allegano come parte integrante alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n° 9, astenuti n° 3 (Ciceri Marco, Rossetti Marcello, Sala Luisa) dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. Di prendere atto che ai sensi dell'art.1, comma 14, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), con decorrenza dal 1° gennaio 2016, è stata disposta l'esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

3. Di confermare per l'anno 2016, le aliquote TASI già in vigore nell'anno 2015 e di cui alla Deliberazione del C.C. n. 30 del 17/07/2015, relativamente alle seguenti unità immobiliari:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE (per mille)
Unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	<u>1,5</u>
Per tutte le altre restanti tipologie immobiliari imponibili	<u>0,00</u> (aliquota azzerata)
Unità immobiliari di categoria catastale D	<u>1,5</u>
Detrazioni	nessuna detrazione

- 4. di determinare per l'anno 2016, nelle seguenti misure, le percentuali del tributo dovuto nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tassazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale dell'immobile:
 - 10% del tributo a carico dell'occupante dell'unità immobiliare
 - 90% del tributo a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 5. di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote TASI e aliquote IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 6. di disporre l'invio della presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dal Ministero stesso; tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.



Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 14

SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO

SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE PER

L'ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Sovico, lì 07/04/2016

II Responsabile del Settore Rita Ruggiero



Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 14

Settore Finanziario

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO

SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE PER

L'ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Sovico, lì 07/04/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario

Rita/Ruggiero/

Lie

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRE	SIDENTE
	o Colombo
A	v 6

IL SEGRET	ARIO	GENERALE
Avv./N	/lario E	Blandino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì	2 8 APR. 2016		IL SEGRETARIO GENERALE Ayv. Mario Blandino	
⊠ II p 134 –	CERTIFIC. (art. 134 – commi 3 e 4 - resente atto è divenuto esecu comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n.	tivo in data _	2000 n. 267 – T.U.E.L	<i>)</i> _ ai sensi dell'art.
] II р	resente atto è divenuto esecu comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n.	tivo in data _		_ ai sensi dell'art.
Addì	1 3 MAG, 2016		IL SEGRETARIO (Avv. Mario Bla	